

Cosa giudicata civile - giudicato formale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017

Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccezione - Oggetto.

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017